



TRIBUNALE di ROMA
Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27226 del Ruolo generale degli affari civili per l'anno 2014 posta in decisione all'udienza del 15.06.2015 e vertente

TRA

[REDACTED], nato il [REDACTED] di nazionalità della Turchia, domiciliato elettivamente in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, presso lo studio dell'avv. Iacopo Maria Pitorri che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso,
ricorrente

E

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,
in persona del Ministro pro-tempore,
resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e succ. Mod. riconoscimento protezione internazionale;

Il giudice,
esaminati gli atti,
premesso :

- che con provvedimento in data 13.01.2014 e notificato il 18.03.2014 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che le motivazioni addotte a fondamento del suo espatrio erano apparse vaghe, non circostanziate e non sufficienti a evidenziare una persecuzione nei suoi riguardi, ad esclusione di alcuni episodi avvenuti a distanza di tempo tra loro, che per frequenza e qualità non erano riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato; che dal racconto non emergevano sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. c) del d.lgs n. 251/2007; che emergevano i gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs n. 25/08, in considerazione della situazione psicologica seria, attualmente sotto osservazione, come da certificato medico agli atti;
- che con ricorso depositato il 22.04.2014 il richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: in via principale accertarsi e riconoscersi lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951; in via subordinata accertarsi l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07;
- che il Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale di Roma inviava memoria difensiva a mezzo fax in data 01.11.2014;
- che, in sede di audizione, dinanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente riferiva: *[...]Ho il cedolino di iscrizione al BDP del 10.05.2010. [...] Ero un membro attivo, nelle elezioni del 12 giugno 2011 ero un osservatore al seggio (mostra una tessera), ho distribuito cartoncini per invitare le persone a partecipare al Nevroz del 2011 (mostra un cartoncino che invita, in parte scritto turco, a partecipare alla festa a Gaziantep) con questo cartoncino raccoglievo dei soldi per aiuto monetario al partito, il cartoncino che ho con me è uno di quelli che distribuivo [...] Il motivo per cui sono venuto in Italia è che nel 20 agosto 2012 c'è stato un attentato a Gaziantep contro la caserma della polizia in cui sono morte circa dieci persone e 60 sono stati feriti.[...] Ho saputo dell'attentato del 20 agosto quando sono arrivato a Gaziantep, dopo l'attentato i Fascisti dell'MHP hanno bruciato la sede del partito, sono rimasto scioccato da questo episodio, quella è gente pagata dallo Stato per fare queste cose, per fare propaganda contro i curdi. [...] Mio padre è morto per tutte le pressioni e i maltrattamenti che ha avuto a causa di mio fratello, questa cosa mi fa stare male[...]; E' stata arrestata una persona per l'attentato del 20 agosto 2012, si chiama Mehemet, questa persona era venuta con altri alla nostra associazione, al BDP e anche io l'avevo conosciuto, ci avevo parlato, come a tutti. Ma io non posso sapere cosa fanno quelli che entrano nella sede, che è aperta a tutti. Per evitare qualsiasi sospetto da parte della polizia, che immagina che io avevo conosciuto questa persona, sono scappato dalla Turchia[...]. A.D. Perché non vuole tornare in Turchia? R. Anzitutto per il servizio militare e poi per questo episodio che è successo. In Turchia se non hai fatto il servizio militare e sei iscritto al BDP ti vedono un terrorista. Come sapete in Turchia non vengono accettati gli obiettori di coscienza [...] All'epoca io frequentavo l'università e sono scappato perché c'erano scontri tra polizia e studenti, ho chiesto asilo perché la polizia mi catturava spesso e mi torturava [...]*;
- che all'udienza del 13.01.2015 il richiedente dichiarava: *"[...]Ho paura di tornare in Turchia perché non ho fatto il militare [...] Un altro motivo per il quale non voglio tornare in Turchia consiste nel fatto che potrebbero arrestarmi perché ho partecipato alla manifestazione dell'agosto del 2012 che si è svolta a Gaziantep dove sono state uccise circa*

tre persone ferite 65 persone a causa di una esplosione[...]”;

- che la parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 15.06.2015 riportandosi al ricorso ;

- che la causa, trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c. e seguenti c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.06.2015;

tutto ciò premesso:

rilevato che non possono sorgere dubbi sull'identità e la provenienza del richiedente, atteso che l'amministrazione non ha prospettato alcuna incertezza al riguardo, sia nel provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, sia all'atto della notifica, sia in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale;

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

rilevato che è altresì onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);

rilevato che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui “che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251);

atteso che il ricorrente non ha circostanziato la propria domanda di protezione, poiché non ha integrato per quanto riguarda la sua renitenza alla leva, contestualizzandola nel tempo e nello spazio, specifici episodi persecutori dallo stesso subiti e che il suo racconto non lascia trapelare alcuna persecuzione o discriminazione ad personam posta in essere ai suoi danni, di talché la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, come correttamente ritenuto dalla Commissione, non può che essere rigettata;

ritenuto che, malgrado la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta misura, devono comunque esaminarsi gli elementi richiesti per la misura della protezione internazionale sussidiaria;

considerato che il racconto del medesimo e la sua acclarata posizione personale vanno valutati tenendo conto della situazione attuale nel suo Paese d'origine, in special modo nel sud est a maggioranza di etnia curda; I

considerato che il ricorrente, ha riferito, in modo preciso e dettagliato, delle minacce (il ricorrente vi era sottoposto avendo un fratello sospettato di far parte del PKK) e degli arresti durante i quali subiva trattamenti disumani e degradanti da parte della polizia turca;

considerato che i rilevanti avvenimenti citati nel suo racconto, come il sanguinoso attentato nella città di Gaziantep del 20.08.2012, trovano riscontro ampiamente nelle principali fonti di informazione;

considerato che Amnesty International nel rapporto 2014-2015 rileva : “ *In seguito alle proteste di Gezi Park del 2013 e alla rottura con l'ex alleato, Fethullah Gülen, il governo ha iniziato a rispondere in modo autoritario alle critiche. Ha indebolito l'indipendenza della magistratura, introdotto nuove restrizioni alla libertà d'accesso a Internet e concesso poteri senza precedenti all'agenzia d'intelligence del paese. I diritti di manifestanti pacifici sono stati violati e agenti di polizia hanno goduto della quasi totale impunità per l'uso eccessivo della forza. Ci sono stati ancora processi iniqui, specialmente ai sensi delle leggi antiterrorismo, ma sono diminuiti il ricorso eccessivo alla detenzione preprocesuale e la sua durata. Le autorità hanno ignorato i diritti di obiettori di coscienza e persone LGBT e non hanno adottato misure necessarie a prevenire la violenza contro le donne. ...I procedimenti contro attivisti politici curdi per la presunta appartenenza all'Unione delle comunità del Kurdistan (Koma Civaken Kurdistan – Kck), legata al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan – Pkk), sono proseguiti in tutto il paese ma molti degli imputati sono stati rilasciati dalla detenzione preprocesuale. ...Le autorità hanno negato i diritti di manifestanti pacifici vietando, impedendo o disperdendo le proteste con l'uso eccessivo, non necessario e spesso punitivo della forza da parte degli agenti di polizia. Le persone che hanno partecipato a manifestazioni ritenute illegali dalle autorità hanno affrontato azioni giudiziarie, spesso con accuse inventate di condotta violenta. ...Le segnalazioni di tortura in luoghi ufficiali di detenzione sono molto diminuite rispetto agli anni precedenti. Sebbene siano trascorsi più di due anni dalla ratifica da parte della Turchia del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, il meccanismo d'implementazione interna richiesto non era ancora stato creato. Le autorità hanno designato per questo ruolo*

l'istituzione nazionale per i diritti umani ma questa non aveva le competenze necessarie, le risorse e le garanzie d'indipendenza per ricoprirlo.... È rimasta prassi comune il ricorso a uso eccessivo e violento della forza da parte della polizia durante le manifestazioni, ...In un certo numero di casi, la polizia ha usato proiettili veri durante le manifestazioni, provocando morti e feriti. ...A ottobre, più di 40 persone sono state uccise e decine ferite nella zona a prevalenza curda del sud-est della Turchia, durante scontri tra gruppi rivali e con la polizia, dopo le proteste scoppiate contro l'attacco del gruppo armato Stato islamico nella città curda di Kobanê, in Siria. Secondo numerose segnalazioni, non ci sono state indagini immediate sulla scena del crimine e i presunti autori degli attacchi contro gruppi rivali non sono stati interrogati.... La Turchia non ha riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, nonostante le esplicite sentenze della Corte europea dei diritti umani che le imponevano di farlo. Al contrario, le autorità hanno continuato a perseguire ripetutamente gli obiettori di coscienza per "diserzione" e altri reati simili. A ottobre, un tribunale militare ha condannato l'obiettore di coscienza Ali Fikri Işık per tre imputazioni di diserzione, a 25 mesi di reclusione o il pagamento di una multa di 15.200 lire turche (pari a circa 5600 euro). La "diserzione" si riferiva al suo rifiuto, per motivi di coscienza, di svolgere il servizio militare negli anni Ottanta. Avendo 56 anni, era ormai troppo vecchio per prestare il servizio militare ed era già stato considerato "non idoneo" da parte delle autorità militari. A fine anno, un appello contro la condanna era pendente dinanzi alla Corte suprema d'appello militare." ; ritenuto che, ciò nonostante, sui siti di maggiore attendibilità, quale Amnesty International nel rapporto annuale, si rileva che "Non sono state introdotte riforme per riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza o per impedire le ripetute azioni penali contro gli obiettori di coscienza, per il loro rifiuto di svolgere il servizio militare. Le persone che sostenevano pubblicamente il diritto all'obiezione di coscienza hanno subito procedimenti penali....A marzo, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha stabilito che il mancato riconoscimento da parte della Turchia del diritto all'obiezione di coscienza nei casi di Cenk Atasoy e Arda Sarkut costituiva una violazione dell'art. 18 dell'Iccpr.";

considerato che A.I. 9 ottobre 2014: "Amnesty International ha sollecitato il governo della Turchia a interrompere la spirale di violenza che si è innescata nel sud-est del paese, a maggioranza curda, dove 19 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite nel corso delle proteste contro l'avanzata dello Stato islamico verso il confine tra Siria e Turchia....Almeno altre 18 persone sono morte in altre zone del sud-est turco nel corso di violenti scontri tra i manifestanti curdi e simpatizzanti dello Stato islamico. Le proteste hanno interessato anche le tre principali città turche, Istanbul, Ankara e Smirne."

considerato che la situazione generale e complessiva della " questione curda" non trova ancora una soluzione pacifica definitiva, ma anzi, stante la situazione come sopra delineata, è del tutto verosimile che il ricorrente, appartenente alla minoranza curda nel suo Paese, possa correre il rischio di un effettivo, grave danno proprio sotto il profilo dei trattamenti degradanti, sia in termini fisici che psicologici (a conferma, la situazione psicologica seria del ricorrente, attualmente sotto osservazione, certificata dalla documentazione medica agli atti), quali si sono già attuati nei confronti dei curdi e non abbia, quindi, fiducia nella protezione delle autorità del paese a ciò preposte;

considerato che, per quanto sopra esposto, sussistono per il ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. h), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

considerato che la natura della controversia induce a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento;

p.q.m.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando,

in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

riconosce al signor [redatto] di nazionalità della Turchia, la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. h), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Roma, 7.10.2015

Il giudice

[redatto]